

Tribunale di Mantova

Sezione Prima

Il Giudice Istruttore,

sciogliendo la riserva di cui al verbale del 16-11-2010 così provvede:

rilevato che parte convenuta, costituendosi, ha dedotto la nullità dell'atto di citazione per omessa indicazione del codice fiscale dei convenuti alla stregua della previsione contenuta nell'art. 163 co. III n. 2 c.p.c. nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dal d.l. 29-12-2009 n. 193 convertito con legge 22-2-2010 n. 24;

rilevato che la compagnia A. G. si è costituita ed ha indicato (come anche ad essa è imposto) il proprio codice fiscale sicché l'irregolarità denunciata è stata sanata;

rilevato peraltro che il convenuto S. M. è rimasto contumace e che di esso (pur individuato nei dati anagrafici) non risulta specificato il codice fiscale;

considerato che il codice fiscale ha la funzione di identificare a fini fiscali le persone residenti sul territorio italiano e che tale dato attiene unicamente ai rapporti fra le parti e l'amministrazione finanziaria e non a quelli fra i soggetti del processo sicché

deve ritenersi che la violazione di una norma che disciplina un rapporto estraneo al processo non possa esplicare i suoi effetti sul medesimo (v. in tal senso Trib. Varese ord. 16-4-2010) conseguendone che la evidenziata irregolarità non può comportare la nullità della citazione;

osservato inoltre che, secondo la giurisprudenza, le irregolarità meramente formali che non comportano evasione di imposta, quale l'omessa indicazione del codice fiscale, non sono sanzionabili sicché la violazione in questione non assume rilievo neppure nell'ambito del procedimento tributario;

considerato che l'interpretazione sopra prospettata appare meglio rispettare il principio di ragionevole durata del processo atteso che, ove si ritenesse integrato a causa della riscontrata irregolarità, il vizio della nullità, sarebbe necessario, ex art. 164 c.p.c., assegnare un termine per la rinnovazione della citazione provocando in tal modo un irragionevole allungamento dei tempi di definizione del giudizio in quanto

siffatta tale attività non arrecherebbe vantaggio alcuno per il diritto di difesa delle parti;

p.t.m.

rigetta l'eccezione di nullità ed invita l'attore a indicare il codice fiscale di S. M.;
assegna alle parti i termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c. e rinvia la causa, per la decisione sulle eventuali istanze istruttorie, all'udienza del 5-4-2010 ad ore 9.00 e segg..

Si comunichi.

Mantova, il 16-11-2010.

Il Giudice Istruttore

Dott. Mauro Bernardi

III CASO.it